

Ordinary Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 3 | Approvazione del bollettino di conto corrente postale per il TASI
- 3 | In gazzetta ufficiale la conversione del "decreto casa"
- 3 | In Gazzetta il decreto-legge n. 83/2014
- 3 | Ripartite le somme destinate con l'8 per 1.000

Prassi

- 4 | Accertamento cause di scioglimento S.r.l. e nomina liquidatori
- 4 | Imprenditori agricoli: per la vendita in aree pubbliche è sempre obbligatoria l'iscrizione nel registro delle imprese
- 4 | Oli e grassi animali e vegetali impiegati nella cogenerazione di sola energia elettrica: trattamento fiscale
- 4 | Tasi: proroga a settembre nei comuni in ritardo con la delibera
- 4 | Pagamento dei diritti doganali mediante bonifico
- 5 | Assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione con il modello 730/2014
- 5 | Proroga per il 2014 per le agevolazioni per autotrasportatori
- 5 | Trattamento IVA delle attività di riscossione e pagamento di imposte
- 6 | Versamento dei contributi all'E.N.P.A.P.I: codici tributo
- 6 | I pagamenti con l'F24 trovano un nuovo canale. Siglato l'accordo tra le Entrate e l'Istituto di pagamento InfoCamere
- 6 | Ammessi al 5 per 1.000
- 7 | Aiuto alla crescita economica (ACE): chiarimenti
- 8 | Bonus per il recupero del patrimonio edilizio: chiarimenti
- 9 | Pronti i modelli definitivi degli Studi di settore per il periodo d'imposta 2013
- 9 | Cessioni immobiliari: pagamenti rinviati ad un momento successivo rispetto al perfezionamento
- 9 | Prestazioni rese alle imprese assicuratrici: disciplina IVA
- 10 | Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Dottrina

- 11 | La disciplina in materia di rating di legalità delle imprese
- 11 | Posti auto condominiali e fondo patrimoniale tra coniugi: orientamenti civilistici del notariato
- 12 | 3 massime del consiglio notarile di Milano
- 13 | Perdite su crediti
- 13 | Le successioni

Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p>Approvazione del bollettino di conto corrente postale per il TASI</p> <p>Approvati i modelli di bollettino di conto corrente postale che possono essere utilizzati, a decorrere dal 2014, per il versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Il contribuente può effettuare il versamento della TASI presso gli Uffici Postali ovvero tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.</p> <p>Il modello di bollettino di conto corrente postale riporta obbligatoriamente il numero di conto corrente 1017381649, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Su tale conto corrente non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico. I bollettini sono resi disponibili gratuitamente da Poste italiane S.p.A. Il comune può inviare ai soggetti interessati i bollettini di c/c postale prestampati.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto del 23/5/14 (G.U. n.122 del 28/5/14)</i></p>
<p>In gazzetta ufficiale la conversione del "decreto casa"</p> <p>Convertito in legge, con modificazioni, il Decreto-legge n.47 del 28 marzo 2014, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015". Le relative disposizioni, con evidenziazione delle modifiche apportate in sede di conversione, sono state illustrate nello Special assist n.14/2014 e sono in vigore dal 28/05/14.</p>	<p><i>Legge n. 80 del 23/5/14 (G.U. n.121 del 27/5/14)</i></p>
<p>In Gazzetta il decreto-legge n. 83/2014</p> <p>Pubblicato il Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo".</p> <p>Il decreto, le cui disposizioni sono in vigore dall'1/6/14, introduce tra l'altro dei crediti d'imposta per erogazioni liberali a sostegno della cultura, per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e per la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive.</p> <p>Le relative norme saranno illustrate nel dettaglio in uno Special Assist di prossima pubblicazione.</p>	<p><i>Decreto-legge 31 maggio 2014, n.83 (G.U. n.125 del 31/5/14)</i></p>
<p>Ripartite le somme destinate con l'8 per 1.000</p> <p>Pubblicata la ripartizione dell'Irpef a diretta gestione Statale per la quota dell'8 per 1.000 - anno 2013 - tra i soggetti richiedenti (pubbliche amministrazioni, persone giuridiche ed enti pubblici e privati, purché senza finalità di lucro).</p>	<p><i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/03/14 (G.U. n.114 del 19/5/14)</i></p>

Ordinary Assist

PRASSI	
<p>Accertamento cause di scioglimento S.r.l. e nomina liquidatori Forniti chiarimenti in relazione all'accertamento di cause di scioglimento di S.r.l. e alla nomina dei liquidatori secondo modalità semplificate (artt. 2484 e ss.c.c.), cioè senza ricorso alla funzione notarile.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, parere prot. n. 94215 del 19/5/14</i></p>
<p>In particolare, è stato affermato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è obbligatoria la verbalizzazione notarile nelle delibere di nomina dei liquidatori nelle quali siano inserite precisazioni e particolarizzazioni circa i poteri agli stessi attribuiti, rispetto a quanto ordinariamente stabilito dalle norme civilistiche; • è obbligatorio il ricorso alla verbalizzazione notarile laddove la delibera di nomina dei liquidatori intervenga successivamente, rispetto a quanto già oggetto di particolare e specifica definizione statutaria, con riferimento alle attribuzioni ed ai poteri spettanti ai liquidatori, al fine di modificarne i contenuti. 	
<p>Imprenditori agricoli: per la vendita in aree pubbliche è sempre obbligatoria l'iscrizione nel registro delle imprese L'agricoltore che opera in regime di esonero (volume di affari inferiore a 7.000 euro all'anno e costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli) deve obbligatoriamente essere iscritto al registro delle imprese qualora intenda esercitare la vendita diretta dei propri prodotti su aree pubbliche. È stato, infatti, chiarito che l'esenzione dall'iscrizione nel registro da parte dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato (o che in caso di inizio di attività prevedono di realizzare) un volume di affari non superiore a 7.000 euro non si applica nel caso di vendita su aree pubbliche.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, risoluzione 77217 dell'8/5/14</i></p>
<p>Oli e grassi animali e vegetali impiegati nella cogenerazione di sola energia elettrica: trattamento fiscale Nel caso di produzione di energia elettrica, abbinata o meno a energia termica, con l'utilizzo di oli o grassi animali o vegetali occorrerà verificare se l'apparato di produzione è idoneo all'utilizzo di tali biocombustibili liquidi in sostituzione dell'olio combustibile. In caso positivo, a tali prodotti sarà applicata l'aliquota del punto 11 della tabella A del TUA prevista per l'olio combustibile, fatti salvi gli "oli vegetali non modificati chimicamente" per i quali il medesimo punto 11 prevede l'esenzione d'accisa. I quantitativi di oli e grassi animali e vegetali da sottoporre alla tassazione prevista al predetto punto 11 andranno determinati, nelle more dell'adozione di specifici parametri di consumo, applicando i parametri di consumo previsti per l'olio combustibile, pari a 0,194 kg per kWh nel caso di cogenerazione e a 0,221 kg per kWh nel caso di produzione di sola energia elettrica. La parte di consumi eccedente i quantitativi determinati applicando i predetti parametri andrà sottoposta alla corrispondente aliquota per riscaldamento o per usi industriali prevista per l'olio combustibile denso BTZ.</p>	<p><i>Agenzia delle dogane, nota n.42337 del 19/5/14</i></p>
<p>Tasi: proroga a settembre nei comuni in ritardo con la delibera Nei Comuni che entro il 23/5 non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della 1° rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre. Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16/6.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato stampa n. 128 del 19/5/14</i></p>
<p>Pagamento dei diritti doganali mediante bonifico Per effettuare un pagamento da un Paese extra S.E.P.A a favore della contabilità speciale intestata all'Agenzia delle dogane IT 39M0100003245348200005625 occorre premettere al codice IBAN sopra indicato il codice B.I.C. BITAITRENT.</p>	<p><i>Agenzia delle dogane, nota n. 57280 del 19/5/14</i></p>

Ordinary Assist

Assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione con il modello 730/2014 Forniti chiarimenti in risposta ai quesiti dei soggetti che prestano assistenza fiscale.		Agenzia delle entrate, risoluzione n. 57 del 30/5/14
<p>Presentazione del 730/2014 - contribuenti che hanno perso il posto di lavoro, titolari di borse di studio o di assegni di mantenimento, ma anche giardinieri, autisti o collaboratori familiari assunti da privati sono tra coloro che, pur non avendo un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono presentare il modello 730/2014 per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati percepiti nel 2013.</p> <p>Il rimborso in assenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze – in caso di rimborso superiore ai 4.000 euro determinato da crediti diversi dalle detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze da precedente dichiarazione, il rimborso è erogato dal sostituto d'imposta, non trovando applicazione il controllo preventivo introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2014. Nei casi in cui invece scatta il controllo preventivo, l'Agenzia delle Entrate ha 6 mesi di tempo per verificare che il rimborso sia effettivamente spettante.</p> <p>L'iban per i rimborsi - per richiedere l'accredito del rimborso sul proprio conto corrente bancario o postale basta compilare il modulo disponibile sul sito www.agenziaentrate.it, alla pagina: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente. Il contribuente può consegnare il modello all'Agenzia direttamente via internet, se è iscritto ai nostri servizi telematici, o di persona, presso un qualsiasi Ufficio delle Entrate.</p> <p>Compensazioni - se dalla liquidazione della dichiarazione emerge un credito d'imposta, il contribuente può indicare, compilando il quadro "Imposte da compensare" del modello 730, di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per compensare somme da versare autonomamente, con il modello F24.</p>		
Proroga per il 2014 per le agevolazioni per autotrasportatori Prorogate anche per il 2014 le agevolazioni per gli autotrasportatori con gli stessi importi del 2013.		Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 30/5/14
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI (CONTO TERZI E CONTO PROPRIO)	TRASPORTI EFFETTUATI PERSONALMENTE DALL'IMPRENDITORE OLTRE IL COMUNE IN CUI HA SEDE L'IMPRESA (AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO DI TERZI)	
Possono recuperare nel 2014 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2013 come contributo al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate (in F24 il codice tributo è "6793").	Prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (art.66, co.5, 1° periodo, Tuir), per il 2013, nelle seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> • 56 euro per trasporti all'interno della Regione e delle Regioni confinanti; • per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa; • 92 euro per trasporti effettuati oltre tale ambito. 	
Trattamento IVA delle attività di riscossione e pagamento di imposte Forniti chiarimenti circa il trattamento fiscale applicabile, ai fini Iva, alle attività di riscossione e di pagamento dei tributi. Le società che effettuano l'attività di riscossione dei tributi, ancorché interamente partecipate da enti pubblici, in quanto costituite nella forma giuridica di società di capitali, sono soggetti giuridicamente distinti dagli enti che le controllano. I servizi resi dalla società affidataria del servizio di riscossione dei tributi all'ente locale impositore rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA.		Agenzia delle entrate, risoluzione n.56 del 30/5/14

Ordinary Assist

Riscossione - l'imponibilità ricorre, quindi, sia nell'ipotesi di "riscossione coattiva" – attività che ordinariamente deriva dall'iscrizione a ruolo di somme derivanti da inadempienza del contribuente – sia nell'ipotesi di "riscossione spontanea" – attività che abitualmente genera l'emissione di avvisi di pagamento, ovvero l'iscrizione a ruolo di somme non connesse a inadempimenti del contribuente e che possono, altresì, discendere dall'aver scelto il pagamento frazionato o rateale di quanto dovuto (ad esempio, riscossione delle imposte relative a somme soggette a tassazione separata, della TARSU per conto dei Comuni, delle tasse di iscrizione agli ordini professionali).

Regime di esenzione dall'Iva (nn. 1) e 5) dell'art. 10, 1° co., D.P.R. n. 633/1972) - si applica oggettivamente a tutti i corrispettivi percepiti per le operazioni di pagamento, ossia per i servizi caratterizzati da un mero transito di mezzi finanziari (destinati al pagamento di imposte o altri tipi di entrate), a prescindere dal soggetto che rende il servizio (banca o altro soggetto autorizzato).

Rientrano così nell'anzidetto regime di esenzione, in quanto corrispettivi a fronte di semplici versamenti di somme effettuati per conto dei contribuenti, a titolo esemplificativo:

- i compensi spettanti per i servizi di versamento unitario di imposte, contributi, premi previdenziali ed assistenziali ed altre somme tramite modello F24;
- i compensi per i versamenti di imposte ed altre somme tramite modello F23;
- eventuali commissioni o diritti percepiti in relazione al pagamento di altre entrate (quali, ad esempio, il canone RAI televisivo e la tassa automobilistica regionale);

e ciò sia nell'ipotesi in cui ad effettuare detti servizi di pagamento siano aziende ed istituti di credito, sia nel caso in cui gli stessi avvengano tramite agenti della riscossione, uffici postali o altri soggetti abilitati in relazione a specifiche tipologie di entrate (tabaccherie convenzionate, ACI, agenzie di pratiche auto autorizzate, ecc.).

Nel caso in cui l'affidatario dell'attività di pagamento percepisca un corrispettivo unico per un servizio pattuito unitariamente, che comprenda anche attività soggette ad Iva con aliquota ordinaria, quali la riscossione, l'accertamento o la liquidazione di tributi, l'intero corrispettivo deve essere assoggettato all'imposta.

<p>Versamento dei contributi all'E.N.P.A.P.I: codici tributo Istituiti i codici tributo per consentire il versamento, tramite il modello F24 Accise, dei contributi dovuti per la Gestione Separata - Committenti E.N.P.A.P.I.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 54 del 29/5/14</i></p>
<p>I pagamenti con l'F24 trovano un nuovo canale. Siglato l'accordo tra le Entrate e l'Istituto di pagamento InfoCamere Firmato un accordo dall'Agenzia delle Entrate e dall'Istituto di Pagamento InfoCamere con l'obiettivo di facilitare gli adempimenti dei cittadini e incentivare sistemi di pagamento online alternativi all'uso del contante. I contribuenti potranno, quindi, effettuare i pagamenti con F24 utilizzando i servizi forniti dall'Istituto.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 26/5/14</i></p>
<p>Ammessi al 5 per 1.000 Possibile consultare le liste degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per 1.000, aggiornate e integrate rispetto a quelle pubblicate lo scorso 14/5. I legali rappresentanti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche presenti in lista devono presentare, entro il 30/6, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i requisiti di ammissione all'elenco, rispettivamente alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate e alla struttura del Coni competente per territorio.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 26/5/14</i></p>

Ordinary Assist

Enti ritardatari - se presentano la domanda d'iscrizione e la documentazione integrativa entro il 30/9 possono partecipare al riparto delle quote del 5 per 1.000 se:

- versano una sanzione di 258 euro con F24 (codice tributo "8115");
- i requisiti per l'accesso al beneficio del 5 per 1000 per il 2014 erano posseduti alla data di scadenza delle domande di iscrizione (7/5 per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche e 30/4 per gli enti della ricerca scientifica e dell'Università e quelli della ricerca sanitaria).

Aiuto alla crescita economica (ACE): chiarimenti

Forniti chiarimenti sull'ACE.

Agenzia delle
entrate, circolare
n. 12 del 23/5/14

Soggetto che cambia la residenza portandola dall'estero in Italia - per i soggetti residenti all'estero che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia nei periodi d'imposta successivi a quello di prima applicazione dell'ACE, l'agevolazione si applica considerando tutti gli incrementi e decrementi di capitale proprio realizzati a partire dall'esercizio in corso al 31/12/11.

Determinazione del tax rate domestico delle Controlled Foreign Companies - l'agevolazione non spetta alle società non residenti in Italia prive di stabile organizzazione in Italia. Ciò detto, non risulta necessario considerare l'effetto dell'ACE nel calcolo del tax rate (virtuale) domestico. Non dovrà tenersi conto dell'agevolazione con riferimento alle imprese estere controllate (art. 167 del TUIR) poiché per tali società la determinazione del reddito imputato ai soggetti residenti avviene secondo le specifiche regole domestiche espressamente previste dal medesimo art. 167 e, in particolare, dall'art. 2 del DM 21 novembre 2001 n. 429.

Meccanismo generale di applicazione dell'agevolazione - l'uso dell'ACE è obbligatorio fino a concorrenza del reddito complessivo netto del periodo d'imposta cui si riferisce. Conseguentemente, nei predetti limiti, eventuali quote di ACE non utilizzate non potranno essere riportate nei periodi d'imposta successivi.

Conferimenti a fronte di delibere di delega agli amministratori - il beneficio collegato all'incremento di capitale proprio, si attua nel momento in cui il consiglio di amministrazione ovvero il consiglio di gestione ha deliberato le caratteristiche dell'aumento di capitale (i.e. numero di azioni, prezzo, termini di sottoscrizione del nuovo capitale).

Riclassificazione delle riserve da indisponibili a disponibili: riserva da first time adoption - la quota delle riserve da FTA che "si libera" (nel senso indicato nella guida OIC n. 4), non concorre alla determinazione dell'incremento di capitale proprio, in quanto si tratta di una riserva non generata da utili derivanti da fenomeni gestionali e mantenuti nell'economia dell'impresa.

Disciplina Antielusiva - è prevista la possibilità di presentare istanze di disapplicazione, adeguatamente motivate e corredate dell'opportuna documentazione, per dimostrare che l'accrescimento del patrimonio netto rilevante ai fini dell'ACE è stato determinato unicamente dall'accantonamento di utili non distribuiti e che lo stesso non è stato preceduto da:

- conferimenti in denaro provenienti da altri soggetti del gruppo;
- finanziamenti provenienti da altri soggetti interni al gruppo che hanno aumentato il capitale proprio di soggetti del gruppo mediante la ricezione di conferimenti in denaro.

Accrescimento ACE generato dalla conversione di prestiti obbligazionari - le somme derivanti dalla conversione di un prestito obbligazionario sono assimilabili ad un conferimento in denaro con la conseguenza che, qualora le stesse fossero trasferite ad altri soggetti del gruppo mediante operazioni oggetto della disciplina antielusiva, potrebbe verificarsi una duplicazione del beneficio dell'ACE. Ai fini dell'ACE assume rilevanza sostanziale il periodo in cui è effettuata la scelta per la conversione.

Ordinary Assist

Conferimenti in denaro ricevuti da soggetti non residenti - in tema di conferimenti, il co. 3, lett. c) e d), dell'art. 10 indica come causa di neutralizzazione della base di calcolo dell'ACE, i conferimenti in denaro ad una società italiana provenienti:

- da soggetti domiciliati in Paesi che consentono lo scambio di informazione ai fini tributari qualora siano controllati da soggetti residenti. La società conferitaria controllata residente deve considerare detti apporti irrilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa;
- da soggetti domiciliati in paesi che non consentono tale scambio. Vi è una sorta di presunzione assoluta, per effetto della quale i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi diversi da quelli che consentono lo scambio di informazioni sono in ogni caso elusivi.

Sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio nell'ipotesi di incremento dei crediti da finanziamento - in merito alla individuazione della nozione di crediti da finanziamento, per il settore bancario, deve aversi riguardo non a criteri nominalistici o alla collocazione in bilancio ma alla intrinseca natura del credito stesso. Allo scopo di quantificare alla fine del periodo d'imposta "l'incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento", il contribuente deve determinare in modo distinto, relativamente a ciascuna impresa del gruppo finanziata, gli aumenti e le riduzioni dei diritti di credito, rispetto alle risultanze dell'esercizio in corso al 31/12/10.

Acquisto di partecipazione di controllo da soggetto non residente - ai fini dell'applicazione della disposizione antielusiva, il contraente che aliena le partecipazioni deve essere un soggetto residente appartenente al gruppo. Sono presi in considerazione, dunque, soltanto gli acquisti di partecipazioni di controllo trasferite da cedenti che risiedono in Italia dal punto di vista fiscale.

Impresa familiare e attribuzione del beneficio ACE - il rendimento nozionale ACE deve essere ripartito fra imprenditore e familiari in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito. Conseguentemente, eventuali eccedenze si formeranno direttamente in capo all'imprenditore ed a propri familiari risultando riportabili nei periodi d'imposta successivi secondo le ordinarie regole dell'agevolazione ACE.

Deduzione ACE nel consolidato - l'eccedenza ACE non trasferita, in quanto non trova capienza a livello di gruppo, risulterà riportabile nei periodi d'imposta successivi dalle singole società che compongono il consolidato fiscale e potrà essere trasferita nuovamente nei periodi d'imposta successivi alla fiscal unit. Le eccedenze non trasferite, nell'ipotesi in cui vi sia capienza a livello di gruppo, non potranno essere riportate nei periodi d'imposta successivi dalle società appartenenti al consolidato. Quanto affermato non si applica alle eccedenze di "quote ACE" generate anteriormente all'opzione per il consolidato, per cui permane il divieto di attribuzione al consolidato.

Bonus per il recupero del patrimonio edilizio: chiarimenti

Indicazioni in merito all'agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio.

*Agenzia delle
entrate, circolare
n. 11 del 21/5/14*

Spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio - detraibili anche se sostenute tramite una società finanziaria che materialmente effettua il pagamento, a patto che questo sia eseguito con bonifico, in cui siano riportati tutti i dati richiesti in modo da consentire l'applicazione della ritenuta del 4%.

Annotazioni in fattura se le spese sono condivise - confermata la detrazione delle spese di ristrutturazione per i familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile che hanno sostenuto parte delle spese. La circolare chiarisce però che, se i loro dati non sono indicati nella fattura e nel bonifico, entro il primo anno di fruizione del beneficio è necessario annotare in fattura la percentuale di spesa sostenuta, che non può essere modificata negli anni successivi. La stessa regola vale nel caso di acquisto di box auto di pertinenza dell'abitazione principale.

Ordinary Assist

<p>Errori materiali nella compilazione del bonifico – in caso di errori materiali compiuti nella compilazione del bonifico i contribuenti possono fruire della detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici, se non abbiano pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%. La detrazione resta valida a patto che siano rispettati tutti i presupposti previsti per la fruizione della detrazione.</p> <p>Bonus mobili in caso di acquisto all'estero – se il pagamento è fatto tramite bonifico ordinario internazionale (e il bonifico contenga, oltre ai dati richiesti dalla normativa, il numero di partita Iva, il codice fiscale oppure l'analogo codice identificativo attribuito al rivenditore nel paese estero) può accedere alle detrazioni anche chi acquista mobili da un'impresa residente all'estero che non dispone di un conto corrente in Italia.</p> <p>Arredi ed elettrodomestici ammessi per il bonus – bonus mobili anche per i contribuenti che effettuano lavori di manutenzione straordinaria su impianti tecnologici di singoli immobili per ottenere risparmi energetici. La fruizione del beneficio non spetta, invece, per la realizzazione di posti auto di pertinenza dell'abitazione, perché la detrazione è valida soltanto in caso di ristrutturazione di immobili già esistenti.</p>	
<p>Pronti i modelli definitivi degli Studi di settore per il periodo d'imposta 2013</p> <p>Approvati i seguenti modelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 51 studi per il settore delle manifatture; • 60 studi per il settore dei servizi; • 24 studi per i professionisti; • 70 studi per il settore del commercio. 	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 69100 del 20/5/14</i></p>
<p>Cessioni immobiliari: pagamenti rinviati ad un momento successivo rispetto al perfezionamento</p> <p>In caso di pagamenti rinviati ad un momento successivo rispetto al perfezionamento degli atti di cessione di diritti immobiliari, l'obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo può essere assolto fornendo in atto gli elementi utili alla identificazione (tempi, importi ed eventuali modalità di versamento, di quanto dovuto a saldo). L'Amministrazione Finanziaria, nell'ambito dei poteri di controllo di competenza, può procedere, comunque, a verificare la coerenza tra le corrispondenti movimentazioni finanziarie e i patti conclusi tra acquirente e venditore; tuttavia, l'indicazione nell'atto degli elementi relativi ai pagamenti futuri esclude che possa essere irrogata la sanzione amministrativa e la correlata sanzione impropria, ossia l'assoggettamento dell'atto alla procedura di accertamento di maggior valore ex art. 52, primo comma, del TUR, con sostanziale disapplicazione del regime del "prezzo-valore".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 53 del 20/5/14</i></p>
<p>Prestazioni rese alle imprese assicuratrici: disciplina IVA</p> <p>Forniti i seguenti chiarimenti in merito alla riconducibilità di determinate prestazioni in materia finanziaria rese alle imprese assicuratrici tra quelle relative alla gestione di fondi comuni di investimento, esenti da IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prestazioni di gestione degli attivi relativi a tali contratti sono esenti da IVA; • le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle polizze assicurative sulla vita di carattere finanziario che prevedono l'erogazione di un capitale a scadenza sono esenti da IVA; • non è possibile estendere il regime di esenzione - in linea generale - alle prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve relative alle assicurazioni danni, costituite sugli attivi di classe C. 	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 52 del 16/5/14</i></p>

Ordinary Assist

Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Sono disponibili:

- l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e degli altri codici per il modello F24 e l'aggiornamento degli archivi del software di controllo;
- l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori regionali (Studi settore);
- l'aggiornamento della Guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali";
- la procedura di controllo e il software di compilazione dei modelli Unico ENC/2014, Unico SC/2014 e Unico SP/2014, Irap/2014, UnicOnLine Pf 2014 e Cnm/2014;
- l'aggiornamento dell'elenco dei provvedimenti di idoneità delle apparecchiature per l'attività di spettacolo e di intrattenimento;
- l'aggiornamento del software Gerico (versione 1.0.1) per gli Studi di settore;
- il software di controllo (versione 1.0.0) per il modello 730/2014;
- "Unico web" (modello Unico PF/2014);
- il nuovo elenco dei codici ufficio per periodo di validità (Software Contratti di locazione - Regime ordinario);
- l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti che hanno richiesto la disapplicazione della regola "black list (Imposta sulle transazioni finanziarie);
- l'aggiornamento della procedura di controllo (versione 3.3.8) per il modello F24;
- l'aggiornamento delle specifiche tecniche 730-2014;
- le specifiche tecniche 2014 per gli Studi di settore (bozze);
- l'aggiornamento della tabella dei Comuni convenzionati per pagamenti di imposte comunali

*Agenzia delle
entrate, pubblicati
sul sito dal 16 al
31/5/14*

DOTTRINA

La disciplina in materia di rating di legalità delle imprese

Illustrato il quadro normativo in materia di rating di legalità. L'art. 5-ter D.L. n. 1/2012 ha introdotto il rating di legalità per le imprese e ha affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di elaborarlo e attribuirlo su istanza di parte.

Il possesso del rating comporta per l'impresa un beneficio in termini di reputazione e, per espressa previsione normativa, rileva in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e in sede di accesso al credito bancario.

In attuazione dell'art. 5-ter sono stati adottati il regolamento 14/11/12 dell'Autorità garante, che fissa i requisiti e il procedimento per l'attribuzione del rating, e il decreto n. 57/2014 del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, che disciplina le modalità in base alle quali si tiene conto del rating ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario.

Il rating, invece, non rileva nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, laddove gli strumenti preposti ad assicurare il rispetto della legalità e l'eticità dei comportamenti d'impresa sono specifici e distinti rispetto al rating.

*Assonime circolare
n. 16 del 16/5/14*

Posti auto condominiali e fondo patrimoniale tra coniugi: orientamenti civilistici del notariato

Presentati gli orientamenti civilistici in tema di:

- **Costituzione del condominio in relazione alla disciplina del D.L. 78/2010;**
- **Fondo patrimoniale tra coniugi.**

*Consiglio notarile
del triveneto,
orientamenti
civilistici*

Posti auto condominiali e DL. n. 78/2010 - se si vuole riconoscere un diritto reale, è opportuno procedere al trasferimento del posto auto in proprietà; la costituzione di altri diritti reali appare particolarmente problematica. Con il trasferimento del posto auto in proprietà, trova piena applicazione la disciplina del D.L. n. 78/2010, per cui

- i posti auto debbono essere accatastati (in cat. C/6) con presentazione delle relative planimetrie;
- vanno riportati in atto, a pena di nullità, l'identificativo catastale, il riferimento alle planimetrie catastali depositate in catasto e la dichiarazione di parte di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.

Diversamente si può prevedere l'uso "ripartito" (e quindi "individuale") dei posti auto condominiali, ricorrendo ad apposita clausola da inserire preferibilmente nel Regolamento di Condominio. Ciò, peraltro, sarà possibile solo a condizione che sia, comunque, consentito a ciascun condomino di utilizzare l'area comune, sulla quale (o su parte della quale) siano stati ricavati i posti auto. I posti auto costituiscono parti comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117, c. 1, n. 2, c.c., soggetti alla particolare disciplina regolamentare per l'utilizzo "ripartito" contenuta nel Regolamento di Condominio, al cui rispetto sono tenuti, tutti i condomini. I posti auto, anche ad uso "ripartito", se ed in quanto qualificabili come posti auto condominiali, restano fuori dal perimetro di applicazione del D.L. 78/2010, al pari di tutte le parti condominiali.

Fondo patrimoniale - sono state affrontate diverse problematiche tra cui:

- **inserimento di un nuovo bene nel fondo** - qualora i coniugi intendano incrementare il fondo patrimoniale segregando altri beni, senza modificarne la disciplina prevista nell'atto costitutivo (ipotesi distinta dalla costituzione di un ulteriore nuovo fondo), appare non necessario ripetere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;

Ordinary Assist

<ul style="list-style-type: none"> • scioglimento della convenzione di fondo patrimoniale - l'atto costitutivo di fondo patrimoniale, quale convenzione matrimoniale che prevede la scelta dei coniugi di destinare alcuni beni a far fronte ai bisogni della famiglia è modificabile in ogni tempo. In tale modificabilità appare legittimo far rientrare lo scioglimento della convenzione, cioè la cessazione volontaria del fondo per mutuo consenso dei coniugi senza necessità di autorizzazione giudiziale, anche in presenza di figli minori. • estromissione di bene del fondo o scioglimento oggettivamente parziale - è legittima l'estromissione del singolo bene dal fondo patrimoniale, anche indipendentemente da un atto di alienazione (o costituzione di ipoteca o altro vincolo). Ciò comporta il venire meno del vincolo di segregazione, facendo rientrare il bene nel patrimonio "generale" del proprietario. • alienazione dell'unico bene costituente il fondo patrimoniale - l'alienazione dell'unico bene costituente il fondo patrimoniale è disciplinata dall'art. 169 c.c., per il quale, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione, essa dovrà essere effettuata con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, nei soli casi di necessità od utilità evidente. 	
<p>3 massime del consiglio notarile di Milano</p> <p>Le pronunce del notariato milanese riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • azioni a voto contingentato o scaglionato; • rinuncia alla situazione patrimoniale nelle fusioni di società neo-costituite, nelle fusioni con indebitamento e nelle fusioni transfrontaliere ; • voto non proporzionale nelle S.r.l. 	<p><i>Consiglio notarile di Milano, massime n. 136, 137 e 138</i></p>
<p>Di seguito sono riportate le massime:</p> <p>136. Azioni a voto contingentato o scaglionato (art. 2351 c.c.) - la disciplina statutaria, consentita dall'art. 2351, co. 3, c.c., volta a prevedere che in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o sia soggetto a scaglionamenti può riferirsi non solo alla generalità delle azioni che rappresentano il capitale sociale, ma anche a una o più categorie di azioni. Nel caso in cui il voto contingentato o scaglionato si riferisca alla generalità delle azioni, il limite previsto dall'art. 2351, co. 2, c.c. non trova applicazione. Nel caso in cui, invece, il voto contingentato o scaglionato si riferisca ad una o più categorie di azioni, il limite previsto dall'art. 2351, co. 2, c.c. è rispettato non solo quando le azioni di categoria speciale non eccedano la metà del capitale sociale, ma anche quando il numero complessivo dei voti esprimibili dalla totalità delle azioni sia almeno pari alla metà delle azioni complessivamente emesse.</p> <p>137. Rinuncia alla situazione patrimoniale nelle fusioni di società neo-costituite, nelle fusioni con indebitamento e nelle fusioni transfrontaliere (artt. 2501-quater, co. 3, 2501-quinquies, co. 3 e 2501-bis c.c.; art. 4, co. 1, d.lgs. n. 108/2008) - si reputa legittima la rinuncia alla situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-quater, co. 3, c.c., quindi con il consenso di tutti i soci e di tutti i possessori di strumenti finanziari aventi diritto di voto nelle società coinvolte, anche quando alla fusione partecipano una o più società per le quali non sia stato ancora approvato il primo bilancio di esercizio: con riferimento a tali società la segnalazione degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies, co. 3, c.c. va riferita al periodo intercorrente tra la costituzione della società e la data della decisione di fusione. Tale rinuncia unanime è legittima anche in caso di fusione con indebitamento ai sensi dell'art. 2501-bis c.c. e, almeno per quanto alla società italiana, in ipotesi di fusione transfrontaliera.</p> <p>138. Voto non proporzionale nelle s.r.l. (art. 2479, comma 5, c.c.) - l'atto costitutivo delle s.r.l. può derogare, per tutte o alcune delle decisioni di competenza dei soci, al principio di proporzionalità del diritto di voto sancito dall'art. 2479, comma 5, c.c. Ciò può avvenire:</p>	

Ordinary Assist

<p>(i) con clausole applicabili in via generale e astratta a tutti i soci (ad esempio: tetto massimo di voto, voto scalare, voto scaglionato, voto capitarario, etc.), nonché</p> <p>(ii) con clausole che attribuiscono a taluni soci particolari diritti che comportano una "maggiorazione" del diritto di voto (ad esempio: voto plurimo, casting vote, voto determinante, etc.) o che lo limitano (ad esempio: voto limitato, voto condizionato, etc.); non trovando in ogni caso applicazione il limite e il divieto di cui all'art. 2351, comma 2, ultimo periodo, e comma 4, c.c.</p> <p>Le clausole sub (i), applicabili in via generale e astratta a tutti i soci, costituiscono normali clausole "statutarie", la cui introduzione, modificazione e soppressione può essere decisa, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, con la maggioranza richiesta dall'art. 2479-bis, comma 3, c.c. Le clausole sub (ii), invece, danno luogo a diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., e possono essere introdotte, modificate e soppresse, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, solo con il consenso unanime di tutti i soci.</p>	
<p>Perdite su crediti</p> <p>Illustrata la disciplina civilistica e fiscale delle perdite su crediti alla luce delle modifiche apportate dall'art 1, co. 160 , lett. b) della legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha modificato l'art.101 co.5 del Tuir, relativo alla deducibilità delle perdite derivanti dalla cancellazione dei crediti dal bilancio per i soggetti las adopter, estendendo l'applicazione della norma anche ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali.</p>	<p><u>ODCEC Reggio Emilia, documento</u></p>
<p>Le successioni</p> <p>Illustrata la disciplina fiscale delle successioni. Il documento evidenzia i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione, i beni compresi e non compresi nell'attivo ereditario, le passività deducibili, la determinazione dell'imposta, le possibili esenzioni, riduzioni, esclusioni. Il lavoro dei geometri fiscalisti si è soffermato, tra l'altro sull'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione per il pagamento del TFR, che, secondo l'Agenzia delle entrate, costituisce il presupposto per il pagamento dell'indennità da parte del datore di lavoro agli eredi del lavoratore deceduto dopo il collocamento a riposo.</p>	<p><u>AGEFIS, portolano n. 4/2014</u></p>